

Causa C-320/88

Staatssecretaris van Financiën
contro
Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

« Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della sesta direttiva —
Cessione di un immobile — Trasferimento economico del bene »

Relazione d'udienza	286
Conclusioni dell'avvocato generale W. Van Gerven presentate il 9 novembre 1990	293
Sentenza della Corte (sesta sezione) 8 febbraio 1990	300

Massime della sentenza

- 1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 1)*
- 2. Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Applicazione delle disposizioni interpretate dalla Corte (Trattato CEE, art. 177)*

1. L'art. 5, n. 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve esser in-

terpretato nel senso che si considera come « cessione di un bene » il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, anche se

non viene trasferita la proprietà giuridica del bene.

Spetta al giudice nazionale determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se sussista o meno tale trasferimento.

2. Nella ripartizione dei compiti stabilita dall'art. 177 del trattato spetta al giudice nazionale applicare le norme di diritto comunitario, così come interpretate dalla Corte. Infatti una siffatta applicazione non può essere effettuata senza una valutazione dei fatti della causa nel loro complesso.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nel procedimento C-320/88 *

I — Antefatti

A — *La legislazione nazionale e comunitaria*

1. La *Wet op de omzetbelasting* del 1968 (legge olandese sull'imposta sulla cifra d'affari, in prosieguo: la « legge ») dispone che la nozione di cessione di un bene (mobile o immobile) comprenda, in particolare:

— il trasferimento della proprietà del bene in forza di un contratto [art. 3, n. 1, sub a), della legge];

— la trasmissione e il trasferimento di un bene, che ha come risultato che tale bene lascia il patrimonio dell'imprenditore in causa [art. 3, n. 1, sub e), della legge]. A termini dell'art. 3, n. 3, della legge,

« nel caso in cui più persone stipulino contratti implicanti l'obbligo di cedere un bene che in seguito viene ceduto dalla prima persona direttamente all'ultimo acquirente, si ritiene che il bene sia stato ceduto da ciascuna di tali persone ».

2. Il regime della tassazione del trasferimento di un immobile consiste, in sostanza, nel fatto che la cessione di un immobile vecchio è esente e che la cessione di un immobile nuovo è soggetta all'imposta. Quindi, in forza dell'art. 11 della legge, la cessione di un edificio usato, di un terreno non edificabile, nonché l'iscrizione e la trasmissione di diritti reali su un bene immobile sono esenti dall'IVA, mentre la cessione di un terreno fornito di infrastrutture, di un bene immobile (quando è effettuata entro due anni dalla sua prima occupazione) e la consegna di costruzioni sono soggette all'IVA.

La legge è stata modificata nel 1979. Tali modifiche intendevano adeguare la legislazi-

* Lingua processuale: l'olandese.